



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## Direzione Servizi Postali

### DETERMINA N. 15/17/DSP

#### ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1, DELIBERA N. 184/13/CONS DELL'ISTANZA DI DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LISI/POSTE ITALIANE

#### IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’art. 21, che conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all’Agenzia di regolamentazione dall’articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante “*Approvazione del regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale*” e, in particolare, l’allegato A;

VISTA l’istanza di risoluzione di controversia del Sig. Massimo Lisi, del 7 dicembre 2017;

CONSIDERATO che l’oggetto dell’istanza, ossia la richiesta di rimborso per un’operazione bancaria effettuata dall’utente, e dallo stesso disconosciuta, con la carta “Postepay”, non concerne prodotti postali e che pertanto non rientra nell’ambito di competenza di quest’Autorità;

RITENUTO, pertanto, che l’istanza sia manifestamente infondata;

#### DETERMINA

l’archiviazione, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del “*Regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti da reclami nel settore postale*” allegato alla delibera n.

184/13/CONS, dell'istanza presentata dal sig. Massimo Lisi in data 7 dicembre 2017, per manifesta infondatezza dell'istanza medesima.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, *lett. b*), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla comunicazione dello stesso.

La presente determina è comunicata all'istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità:  
[www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 22 dicembre 2017

Il Direttore  
Claudio Lorenzi